

COMUNE DI MANGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2021

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 Classificazione del Comune	4
Articolo 3 Presupposto del canone	5
Articolo 4 Soggetti passivi.....	5
Articolo 5 Le tariffe	6
Articolo 6 Tariffe annuali	6
Articolo 7 Tariffe giornaliere.....	6
Articolo 8 Regole per la quantificazione del canone	6
Articolo 9 Riduzioni del canone	7
Articolo 10 Occupazioni non assoggettate al canone	7
Articolo 11 Modalità di dichiarazione	8
Articolo 12 Versamento del canone.....	9
Articolo 13 Rimborsi	10
Articolo 14 Riscossione coattiva	10
Articolo 15 Interessi.....	10
Articolo 16 Funzionario responsabile.....	10
Articolo 17 Contenzioso	11
Articolo 18 Trattamento dei dati personali	11
Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	11
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	11
Articolo 19 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità	11
Articolo 20 Tipologie di occupazioni	11
Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione	12
Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili	13
Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	13
Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	13
Articolo 24 Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.....	13
Articolo 25 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	14
Titolo III DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	15
Capo I LE OCCUPAZIONI.....	15
Articolo 26 Domanda di concessione	15
Articolo 27 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio.....	16
Articolo 28 Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali.....	16
Articolo 29 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	16
Articolo 30 Autorizzazione ai lavori.....	16

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 31 Occupazioni con ponti, scale ecc.....	16
Articolo 32 Occupazione con tende e tendoni	17
Articolo 33 Durata e rinnovo della concessione	17
Articolo 34 Decadenza della concessione.....	17
Articolo 35 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.....	17
Articolo 36 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	18
Articolo 37 Rinuncia all'occupazione	18
Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	18
Articolo 38 Domanda e documentazione.....	18
Articolo 39 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	19
Articolo 40 Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.....	19
Articolo 41 Decadenza dell'autorizzazione	19
Articolo 42 Revoca dell'autorizzazione.....	19
Articolo 43 Variazione del messaggio pubblicitario.....	20
Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI	20
Articolo 44 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	20
Articolo 45 Riduzioni	20
Articolo 46 Esenzioni	20
Articolo 47 Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni.....	21
Articolo 48 Spazi privati per le affissioni	21
Articolo 49 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni	21
Titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI.....	22
Articolo 50 Sanzioni e indennità.....	22
Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE.....	23
Articolo 51 Disposizioni finali e transitorie.....	23

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso (n. 1.303), quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita ai comuni con popolazione e fino a 10.000 abitanti.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento, il seguente allegato:

a) ALLEGATO A: prospetto delle Tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati.

4. Le tariffe e i coefficienti di valutazione applicati vengono approvati annualmente dalla Giunta Comunale nella sessione di bilancio di ciascun esercizio finanziario.

**Articolo 3
Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni)

**Articolo 4
Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 5

Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 6

Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Mango la tariffa standard annua prevista è pari ad € 30,00. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di La Loggia la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
2. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 6

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni stabiliti dalla Giunta Comunale, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

**Articolo 9
Riduzioni del canone**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50%.
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio delle attività di somministrazione, le tariffe giornaliere sono ridotte del 75%.

**Articolo 10
Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- s) i passi carrai in generale;
- t) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, manifestazioni culturali e politiche e di solidarietà;
- u) occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti.

Articolo 11

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, per le variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento
4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

**Articolo 12
Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 260,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in quattro rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese)
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 260,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in quattro rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 835, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 13

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 5,00 al netto degli interessi maturati.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 14

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 15

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 16

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Comune di Mango
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
Articolo 17
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I
LE OCCUPAZIONI

Articolo 19
Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 20
Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 21

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 22

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Articolo 23

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro **1,50**.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 24

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. Il Comune di Mango, ai sensi dell'art. 1 c. 821 lett. c) , della L. n. 160/2019 non rientra tra quelli per cui è obbligatoria la predisposizione del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari".
2. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti.

Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 30,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 50

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 13 del presente regolamento

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo differimenti del termine ex lege, ancorchè di facoltativa applicazione per l'Ente.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI MANGO

TARIFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:

30,00 €

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,000	30,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,200	36,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,400	12,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,600	18,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m ²	0,800	24,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m ²	1,000	30,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 m ²	1,200	36,00 €	0,000	- €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1			
	COEFFICIENTE	TARIFFA		
Occupazione suolo generica	0,59	17,56 €		
Occupazione spazi sopraltanti o sottostanti il suolo	0,25	7,50 €		
Tende fisse o retrattili	0,18	5,40 €		
Distributori automatici	0,35	10,50 €		
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	2,00	60,00 €		
Sottosuolo con serbatoi	0,25	7,50 €		
Passi carrai	Esenti			

TARIFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:

0,60 €

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,10	€ 0,06	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,13	€ 0,08	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,17	€ 0,10	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	0,20	€ 0,12	0,00	- €
Pubblicità effettuata con proiezioni	4,00	€ 2,40	0,00	- €
Pubblicità effettuata con aeromobili	83,33	€ 50,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata con palloni frenati	41,67	€ 25,00	0,00	- €
Volantinaggio	5,00	€ 3,00	0,00	- €
Locandine	0,07	€ 0,04	0,00	- €
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze	1,33	€ 0,80		
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	20,00	€ 12,00	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili	2,00	€ 1,20	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² per i primi 10 giorni	1,72	€ 1,03	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,50	€ 0,30	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² per i primi 10 giorni	2,58	€ 1,55	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,75	€ 0,45	0,00	- €

Diritti di urgenza	€ 30,00
--------------------	---------

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1			
	COEFFICIENTE	TARIFFA		
Occupazione suolo generico	1,720	€ 1,03		
Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi	0,870	€ 0,52		
Occupazioni con dehor, tavoli e sedie	0,870	€ 0,52		
Occupazioni con tariffa agevolata (spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, di ONLUS, sindacali, feste patronali organizzate da associazioni)	0,350	€ 0,21		
Traslochi	0,87	€ 0,52		

Per le occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%.

Allegato B) al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica

TARIFE GIORNALIERE MANGO

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE (L. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 827):	0,60 €
---	--------

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1	
	COEFFICIENTE	TARIFFA
Banchi di mercato titolari di posto fisso	0,18	€ 0,11
Banchi di venditori ambulanti "spuntisti" (somma fissa forfettaria)	16,70	€ 10,00
Banchi di produttori agricoli (somma fissa forfettaria)	8,35	€ 5,00

al mq. al giorno

